

Cass. Civ.27 giugno 2012 n. 10762

Modifica delle tabelle millesimali.

In tema di modifica delle tabelle millesimali, in seguito alla pronuncia n.18477 della Corte di Cassazione, deve ritenersi che sia sufficiente la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2 per l'approvazione della delibera modificativa, (nella specie, la Corte facendo leva sul nuovo arresto giurisprudenziale, ha cassato la decisione dei giudici del merito, che avevano dichiarato nulla la delibera modificativa delle tabelle millesimali approvata con una maggioranza qualificata e non con l'unanimità dei condomini. Da sottolineare che con la riforma l'art. 69 disp. att. ha previsto l'unanimità per la modifica o revoca delle tabelle millesimali con l'applicazione delle maggioranze di cui all'art. 1136 c.c. solo in casi specifici.